

Comune di Lesina
Provincia di Foggia

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO per il Funzionamento

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 28/04/2016

Pubblicato all'albo Pretorio Online dal 19/05/2016 al 03/06/2016 n.550

Ripubblicato all'albo Pretorio Online dal 04/06/2016 al 19/06/2016 n.590

Articolo 1. Composizione

1. La "Commissione Locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell'art. 8 della L.R. 20/2009.
2. La commissione Locale per il paesaggio è composta da n.ro 3 soggetti con esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela del paesaggio, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie e forestali. Inoltre, tali soggetti devono essere in possesso anche di diploma di laurea concernente le materie elencate.
3. Si ritengono in possesso dei requisiti come sopra richiesti, le seguenti figure professionali: ingegnere, architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, agronomo-forestale, geologo, archeologo, esperto in conservazione dei beni culturali e ambientali.
4. I componenti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta.
5. Ai lavori della Commissione partecipano, il Responsabile Unico del Procedimento cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica senza diritto di voto. Ai lavori possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, i sub-responsabili del procedimento individuati come previsto dal comma successivo.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato dal Comune Capofila; i comuni partecipanti all'associazione possono individuare uno o più sub-responsabili del procedimento, ferma la competenza del Responsabile Unico deputato al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica finale, fatta eccezione per i procedimenti semplificati di cui all'art. 146, comma 9 del D.Lgs. nr.42/2004, disciplinati dal D.P.R. 139/2010 e dall'art. 10 della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii..

Articolo 2. Nomina e durata

1. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni di Apricena, Lesina e Poggio Imperiale. Le Amministrazioni interessate, in accordo, stabiliscono che le funzioni di comune di capofila, nel corso di validità della Convenzione, siano attribuite al Comune di Lesina.
2. Alla Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni possono aderire, in qualsiasi momento, altri Comuni facenti parte del medesimo ambito di integrazione territoriale, nel rispetto dei criteri e delle direttive emanate in proposito dalla Regione Puglia in attuazione della l.r. n.ro 20/2009.
3. La Commissione viene nominata dal Comune Capofila con atto di Giunta Comunale, previa intesa vincolante tra i sindaci dei comuni partecipanti.
4. Il Comune capofila ai fini della nomina degli esperti, previo avviso pubblico, raccoglierà i curricula degli aspiranti ai fini della loro valutazione per la nomina senza far luogo a graduatoria alcuna.
5. La Commissione resta in carica per 3 (tre) anni, salvo anticipato scioglimento dell'associazione.
6. Alla scadenza del termine, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.
7. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione con apposita delibera della Giunta del Comune capofila. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
8. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.
9. Ai componenti della Commissione paesaggistica è corrisposto dal soggetto capofila, un gettone di presenza il cui importo è assimilato a quello del Consigliere Comunale per comune di classe demografica pari alla somma della popolazione residente dei comuni partecipanti all'associazione. Al momento della stipula della presente convenzione l'ammontare del gettone di presenza è stabilito

nella misura di € 19,99 e potrà essere aggiornato sulla base di disposizioni normative emanate in materia. Le spese relative al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, comprese le spese per i gettoni di presenza dei commissari, sono anticipate dal comune capofila e rimborsate dai comuni partecipanti all'associazione con il criterio della popolazione residente ed in particolare secondo le percentuali indicate all'articolo 3 della convenzione per l'esercizio associato delle funzioni.

Articolo 3. Casi di incompatibilità

1. Sono incompatibili gli Amministratori comunali i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. Ciascun Comune all'atto della adesione e per tutto il periodo di vigenza della convenzione, dovrà garantire che non ricorrono per il proprio Ente, le ipotesi di incompatibilità di cui al presente articolo, pena la impossibilità di convenzionarsi o la esclusione automatica dalla convenzione siglata.

4. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte all'esame, alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall'aula, quando:

- a) partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
- b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
- e) siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista.

Dell'osservanza di tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale.

5.1 Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune capofila che provvederà alla sostituzione ai sensi del precedente art. 2.

Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui al comma 1 dell'articolo 3, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione, salvo quanto previsto al e. 2 dello stesso art. 3.

2. L'ingiustificata assenza per tre riunioni, in un anno, anche se non consecutive, determina l'automatica decadenza del commissario senza obbligo di comunicazione preventiva. Il Comune Capofila, accertata la ricorrenza dell'ipotesi decadenziale, provvedere alla sostituzione del commissario deceduto con lo stesso procedimento seguito per la sua nomina, attingendo di norma dall'elenco dei curricula acquisiti.

3. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, la decadenza è pronunciata con deliberazione della Giunta Comunale con contestuale nomina del sostituto ai sensi del precedente art.2.

Articolo 5. Attribuzioni

1. La Commissione locale per il paesaggio esprime, nel termine perentorio di 20 giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti:

- a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'art.10 della L.R. N°20/2009, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, ad eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. n°42/2004;
- b) di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT-P ai sensi dell'art. 106 delle norme tecniche di attuazione del PPTR.

2. Nei procedimenti di cui al Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art.146, comma 9, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 nr. 42, e successive modificazioni, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n.139, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l'Ente delegato procede comunque sull'istanza.

3.La Commissione può:

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- e) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
- d) attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

3. La Commissione, nell' esprimere il parere di cui al comma 1 o 2, del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 6. Organi e procedure

1. La Commissione elegge, tra i propri componenti e nella prima seduta, il presidente; in caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano.
2. La convocazione compete al Presidente o suo delegato, tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica o per SMS, almeno tre giorni prima della seduta.
3. Il Comune capofila garantirà, la convocazione della Commissione in seduta ordinaria almeno due volte al mese, salva diversa occorrenza ad iniziativa dello stesso comune capofila o di altro partecipante che sarà tempestivamente comunicata agli altri comuni associati
4. Il Comune capofila fornirà la sede e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Commissione; assicurerà la raccolta e la conservazione dei verbali, provvedere al servizio di segreteria.
5. La Commissione si riunisce presso la sede del Comune capofila.
6. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
7. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile Unico del Procedimento cui è demandato il Rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione. Un soggetto di volta in volta individuato dal Presidente, anche tra i funzionari presenti in commissione, è chiamato a svolgere funzioni di segretario verbalizzante la seduta.
8. Alle sedute della Commissione possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, i sub-responsabili dei procedimenti.
9. Il Segretario provvede alla redazione del verbale dell'adunanza della Commissione stessa e alla consegna del medesimo al Comune capofila che curerà la raccolta ed archiviazione di tutti i verbali.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto; il verbale è sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario.
10. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto di prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.
11. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il presidente o il sostituto.
12. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.
13. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

Articolo 7. Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico e istruttoria delle pratiche

1. Il Responsabile Unico del Procedimento cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione

Paesaggistica, partecipa senza diritto di voto ai lavori della Commissione; il Responsabile Unico del Procedimento è individuato dal Comune Capofila; i comuni partecipanti all'associazione possono individuare uno o più sub-responsabili del procedimento, ferma la competenza del Responsabile Unico deputato al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica finale.

2. Il Responsabile del Procedimento, deve essere in ogni caso, soggetto diverso da quelli cui sono conferite, competenze e funzioni in materia di edilizia ed urbanistica.

3. Per ciascuna pratica da sottoporre al parere della Commissione, il Comune ricevente nomina un sub-responsabile del procedimento che istruisce la pratica, rimettendo gli atti al Responsabile Unico del Procedimento presso il comune capofila, nel termine di giorni 10 dall'avvenuta ricezione.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento completa l'istruttoria e rimette gli atti alla Commissione nei successivi 3 giorni per l'acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante della stessa.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere della Commissione trasmette, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.; egli è tenuto a curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica, la cui competenza rimane in capo al Comune capofila, fatti salvi i procedimenti semplificati di cui all'art. 146, comma 9 del D.Lgs. nr.42/2004, disciplinati dal D.P.R. 139/2010 e dall'art. 10 della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii. .

6. Il procedimento dovrà concludersi nel termine di giorni 10 dal parere della Commissione, fatti salvi i provvedimenti di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Articolo 8. Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque in termine congruo rispetto a quello assegnato dal precedente articolo al Responsabile Unico del Procedimento.

2. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione, delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste, fermo il rispetto del termine di cui al precedente articolo detratti i periodi di sospensione.

Articolo 9. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, sia statali che regionali.